

Allegato "A" al D.R. n. 478 del 07.06.18

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo, redatto ai sensi dello Statuto, stabilisce, nell'ambito dell'autonomia sancita dalla Costituzione italiana, le norme relative all'organizzazione generale dell'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata Università o Ateneo.

Art. 2

Attuazione dell'autonomia dell'Università

1. L'Università realizza la propria autonomia nel rispetto della Costituzione, delle leggi sull'Università e sulla ricerca scientifica e dello Statuto, nonché dei principi generali dell'ordinamento, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. L'Università persegue ed attua i propri fini istituzionali mediante il contributo del personale e degli studenti.
3. L'Università può svolgere attività di ricerca, consulenza e servizio per terzi, compatibili con i fini istituzionali dell'Ateneo, attraverso la stipula di convenzioni e contratti con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nazionali ed esteri, secondo le modalità previste da apposito regolamento. Tale regolamento individua anche la ripartizione dei proventi in modo da assicurare adeguate forme di finanziamento a favore delle attività istituzionali dell'Ateneo.
4. Il Rettore convoca ogni due anni la Conferenza di Ateneo per le finalità, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. La Conferenza si svolge in due o più sessioni. Nelle sessioni interne i responsabili della didattica, della ricerca, dell'Amministrazione, le rappresentanze studentesche e le rappresentanze sindacali unitarie dell'Ateneo espongono gli obiettivi, risultati e problematiche dell'attività dell'Ateneo. La sessione pubblica è aperta ai rappresentanti degli enti territoriali, delle forze sociali, del Ministero e del Governo. Possono partecipare i rappresentanti di enti istituzionali pubblici e privati coinvolti nelle materie dell'Università e della ricerca scientifica.

Art. 3

Attività di programmazione

1. Gli obiettivi e le strategie di Ateneo si definiscono nel Documento di programmazione strategica triennale proposto dal Rettore mediante l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le strutture didattiche e di ricerca, tenuto conto di quanto emerso nella Conferenza di Ateneo. Il Documento viene rivisto annualmente a seguito di verifica dei risultati raggiunti. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato Accademico e può proporre modifiche o integrazioni al Senato Accademico sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di corso di studi e deliberata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti può programmare annualmente, con provvedimento motivato, il numero massimo di studenti ammissibili al primo anno del corso di studi, secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento didattico e dalla normativa vigente.

Art. 4

Tasse e contributi degli studenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti, fissa annualmente l'entità delle tasse e dei contributi che gli studenti devono versare per l'iscrizione all'Ateneo.
2. I contributi sono di norma destinati a garantire il potenziamento dei servizi didattici, dei servizi bibliotecari e degli altri servizi per gli studenti.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione è istituito l'Osservatorio per il diritto allo studio universitario. L'Osservatorio svolge compiti deliberativi e attività di consulenza e proposta sulle materie di cui al presente e successivo articolo.

Art. 5

Attuazione del diritto allo studio

1. Le modalità di attuazione del diritto allo studio, di orientamento e di tutorato sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli studenti.
2. Le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti sono disciplinate da appositi regolamenti. L'utilizzazione dei relativi fondi è proposta da una commissione paritetica nominata dal Consiglio di Amministrazione composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e nel Senato Accademico, da tre docenti e dal Direttore generale o suo delegato.

Art. 6

Procedura di composizione dei conflitti tra gli Organi dell'Ateneo

1. Gli organi di Ateneo, di governo e di controllo, laddove ritengano che determinati atti e provvedimenti invadano proprie competenze ed attribuzioni, con deliberazione motivata, possono chiederne il riesame da parte dell'Organo che li ha emanati.
2. L'Organo che ha chiesto il riesame può presentare osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltato mediante proprio rappresentante. L'Organo che ha emanato l'atto o il provvedimento contestato, acquisite le osservazioni scritte o orali, si ridetermina con provvedimento motivato entro trenta giorni dalla richiesta di riesame.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, gli interessati sono tenuti ad esperire un tentativo di conciliazione devolvendo l'oggetto della controversia ad una commissione paritetica composta da un componente per ogni struttura interessata e presieduta dal Rettore, o dal Decano dell'Università, nel caso in cui uno degli Organi interessati sia il Rettore. La procedura di conciliazione mira a risolvere il conflitto alla luce della normativa vigente e nel superiore interesse dell'Ateneo.

4. I termini per l'eventuale successiva azione giurisdizionale decorrono dalla data del verbale di mancata conciliazione.

Art. 7

Incompatibilità

1. E' fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'A.N.V.U.R..
Il Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo partecipa alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.
2. L'avviso che fissa la convocazione del corpo elettorale prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi in posizione di incompatibilità alla data delle votazioni.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 8

Finalità e principi generali

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali di didattica, ricerca e servizio, l'Università si uniforma ai principi di qualità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia e di valutazione.
2. L'Amministrazione universitaria impronta la sua azione ai principi di programmazione ed analisi dell'efficienza e di valutazione dei risultati di gestione. Attraverso appositi sistemi di valutazione si provvede a verificare la rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti e la realizzazione dei programmi prefissati.
3. Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e accrescerne l'efficienza, l'Amministrazione universitaria dispone l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità volti al superamento della rigida definizione e separazione delle competenze nella divisione del lavoro, attuando la massima flessibilità nell'organizzazione degli uffici e la mobilità delle risorse umane.
4. L'Amministrazione universitaria persegue la qualificazione professionale del proprio personale e il miglioramento delle prestazioni attraverso programmi di formazione, seminari, conferenze, convegni e specifici corsi di aggiornamento. Favorisce, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e con gestione autonoma, le attività culturali, ricreative e di sostegno per il proprio

personale attraverso gli organismi di Ateneo a ciò deputati, ovvero costituiti dagli stessi dipendenti dell'Università o da enti esterni.

Art. 9 **Strutture organizzative di Ateneo**

1. L'organizzazione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Università si articola nelle strutture amministrative centrali e nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
2. L'Amministrazione centrale e i Dipartimenti sono costituiti in centri autonomi di spesa ai sensi dello Statuto.
3. I Centri di spesa operano secondo principi di autonomia e responsabilità, in base agli strumenti ed ai criteri di gestione per essi stabiliti dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Si definiscono Centri di costo le strutture dotate di autonoma responsabilità nella gestione totale o parziale di stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di Ateneo. Tali strutture sono generalmente individuate per funzioni, obiettivi, scopi o progetti.
5. Le strutture organizzative di Ateneo sottoposte al controllo di gestione costituiscono Centri di responsabilità amministrativa.

Art. 10 **Organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Università**

1. L'organizzazione di Ateneo si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo ed attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
Gli Organi di governo curano le relazioni esterne, svolgono funzioni di definizione degli obiettivi, di programmazione generale e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti.
2. Alla definizione dell'indirizzo politico - amministrativo dell'Ateneo concorrono tutti gli Organi centrali di governo nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio spettano i relativi compiti di proposta. Il Rettore garantisce l'uniformità dell'indirizzo politico - amministrativo e può nominare delegati o referenti su specifiche materie.
3. La struttura dell'Amministrazione centrale si articola in una unità amministrativa centrale di livello generale, la Direzione generale, in strutture dirigenziali, le Divisioni e in un Ufficio di Gabinetto a supporto degli Organi di Governo di Ateneo. Le Divisioni e l'Ufficio di Gabinetto sono affidati alla responsabilità di personale dirigenziale. In posizione di staff al Rettore e al Direttore Generale sono istituiti gli Uffici di Missione.
Alla Direzione generale compete la gestione finanziaria, l'organizzazione e il coordinamento dell'attività tecnica ed amministrativa in coerenza con le strategie di programmazione e valutazione. Istituisce le Divisioni e, nell'ambito delle stesse, individua le Aree, i Coordinamenti, e i Settori.
Le Divisioni sono costituite da strutture amministrative di diretto supporto alle attività istituzionali e gestionali, quali:
 - a) Aree;
 - b) Coordinamenti;

c) Settori.

4. Le attività gestionali e amministrative dell'Ateneo sono strutturate in due Divisioni Dirigenziali: la Divisione Didattica e Ricerca che raggruppa i processi di lavoro direttamente funzionali alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Università; la Divisione Gestione Risorse che raggruppa i processi di lavoro strumentali e di supporto ai processi gestionali in termini di acquisizione e gestione di risorse umane, finanziarie e di beni e servizi, nonché di organizzazione e gestione degli spazi e delle infrastrutture.

5. Nell'ambito di ciascuna Divisione, l'Area costituisce l'unità organizzativa di massima dimensione identificata con riferimento agli ambiti di intervento dell'Amministrazione universitaria, istituzionalmente deputata all'espletamento di attività funzionali ed operative, tendenzialmente omogenee, corrispondenti ad un'ampia sfera di raggruppamenti di competenze.

Le Aree sono costituite con atto del Direttore generale ed hanno il compito di indirizzare, coordinare e controllare le attività dei Settori al fine di rendere omogenei le funzioni e gli obiettivi assegnati ai dirigenti, su proposta del Direttore generale ed in base alle direttive degli Organi di governo.

6. I Coordinamenti sono strutture organizzative volte a gestire e raccordare le attività, i profili e le interdipendenze funzionali e trasversali di comune interesse a strutture aventi competenze omogenee, anche in ragione della specificità e complessità delle attività svolte e dei processi gestiti in grado di rispondere a logiche di specializzazione funzionale e di omogeneità di processo.

Le competenze e gli obiettivi affidati ai Coordinamenti vengono affidati in relazione ad attività omogenee, nel rispetto dei principi e delle esigenze di funzionalità, razionalità e flessibilità dell'azione amministrativa.

In particolare, all'interno della struttura organizzativa di Ateneo possono essere costituiti Coordinamenti:

- strutturali, all'interno di ciascuna Area di gestione, per la specificità delle attività omogenee;
- funzionali, tra diverse Aree di gestione, per coordinare attività e profili funzionali omogenei;
- di presidio, per le funzioni di profilo istituzionale generale;
- temporanei, per rispondere a determinati progetti e/o perseguire specifiche azioni strategiche.

7. I Settori sono strutture dotate di stabilità organizzativa, continuità gestionale e autonomia tecnica e operativa. Tali strutture si distinguono per il carattere specialistico dei compiti svolti e degli obiettivi perseguiti.

8. L'Ufficio di Gabinetto, ove istituito, rappresenta un elemento di raccordo strategico delle attività politiche, istituzionali e manageriali di Ateneo con le altre componenti dell'Università e con il contesto esterno. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in Coordinamenti ed Uffici.

9. Gli Uffici di Missione sono collocati in posizione di staff al Rettore e al Direttore Generale per la gestione delle attività di carattere trasversale all'Amministrazione universitaria e rappresentano una soluzione organizzativa per governare e gestire le interdipendenze tra molteplici processi funzionali dell'Ateneo.

Art. 11
I Dirigenti

1. I Dirigenti collaborano con il Direttore generale alla realizzazione delle finalità come definite dagli articoli precedenti. Gli stessi, nell'osservanza delle rispettive competenze, organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati, dei quali rimangono responsabili.
2. In particolare i dirigenti provvedono a verificare periodicamente il carico di lavoro e la produttività del proprio ufficio, individuando e rendendo noti, ai sensi della normativa vigente, i responsabili dei procedimenti i quali assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
3. Il Direttore generale esercita il potere sostitutivo in conformità dello Statuto e delle vigenti disposizioni legislative.
4. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università, ovvero per corso concorso organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
5. L'incarico a tempo determinato di funzioni dirigenziali è affidato previa selezione pubblica a soggetti interni o esterni all'Amministrazione in possesso di particolare comprovata qualificazione professionale in rapporto agli obiettivi correlati, ed è rinnovabile in base alla normativa che regola i contratti a tempo determinato.

Art. 12
Organizzazione e disciplina degli Uffici

1. L'Amministrazione centrale assume ogni determinazione organizzativa nella piena attuazione dei principi fissati dalla legge per l'organizzazione degli uffici. Essa assicura la rispondenza dell'azione amministrativa ai fini istituzionali dell'Ateneo ed agli obiettivi di indirizzo politico-amministrativo fissati dagli Organi di governo.
2. L'organizzazione di tutte le strutture amministrative è definita dal Direttore generale.

Art. 13
Reclutamento del personale tecnico-amministrativo

1. L'Amministrazione universitaria cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale come definiti in apposito regolamento.
2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Amministrazione universitaria sulla base della programmazione del fabbisogno del personale prevista dalle vigenti disposizioni normative e da quelle contenute nel contratto collettivo nazionale.
3. L'Amministrazione universitaria, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui al comma precedente, si avvale delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

TITOLO III - SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 14 Principi generali

1. Il sistema di valutazione e controllo dell'Università fa riferimento alla legislazione in materia, vigente specificatamente per le università e a quella vigente per le Pubbliche Amministrazioni, ed è diretto a realizzare:
 - a) l'assicurazione della qualità della formazione e della ricerca.
 - b) la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) la valutazione e il controllo strategico;
 - d) il controllo di gestione;
 - e) il controllo della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al fine del controllo di gestione è costituito un apposito ufficio nell'ambito della struttura dell'Amministrazione centrale. La valutazione ed il controllo strategico competono agli Organi di governo dell'Ateneo e, per quanto di competenza, al Direttore generale. Sugli altri aspetti sono competenti rispettivamente il Nucleo di valutazione, il Presidio della qualità ed il Collegio dei revisori dei conti così come stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 15 Nucleo di valutazione e Presidio della Qualità di Ateneo

1. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo sono disciplinate da appositi regolamenti di funzionamento approvati dal Senato Accademico.
2. Il supporto tecnico-amministrativo al Nucleo di Valutazione ed al Presidio della Qualità di Ateneo è fornito da una autonoma struttura di supporto dell'Amministrazione centrale (ufficio di missione).
3. Al fine di svolgere i propri compiti, il Nucleo di Valutazione ed il Presidio della Qualità di Ateneo hanno libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale, che gli vengono forniti nei modi e nei tempi da esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati stessi, tramite struttura di supporto dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
4. Il ruolo di componente interno del Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altra carica in tutti gli altri organi di Ateneo.

TITOLO IV - NORME PER LA ISTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI STRUTTURE DI ATENEO

Art. 16

Istituzione di strutture e centri di Ateneo

1. L'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione di strutture e centri di Ateneo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, e sono disposte, con decreto del Rettore, nell'osservanza delle disposizioni vigenti.
2. Per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio è necessario acquisire preventivamente il parere del/i Dipartimento/i interessato/i e, limitatamente alla loro attivazione e soppressione, anche il parere preventivo della Commissione paritetica docenti-studenti del/i Dipartimento/i interessato/i e del Nucleo di Valutazione.

Art. 17

Costituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti

1. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico.
2. I Dipartimenti sono costituiti a seguito di una proposta motivata e sottoscritta da almeno venticinque docenti. Tale proposta dovrà ricevere l'adesione di almeno trentacinque docenti e/o ricercatori a tempo determinato da produrre presso la Direzione generale entro dieci giorni dalla pubblicazione della proposta motivata sul sito di Ateneo. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la formalizzazione delle adesioni, gli Organi competenti si esprimono sulla proposta di istituzione.
3. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
4. Qualora la costituzione del Dipartimento comporti la disattivazione di altri Dipartimenti, alla proposta devono essere allegati i pareri dei Consigli dei Dipartimenti da disattivare.
5. Ciascun docente o ricercatore a tempo determinato afferisce ad un solo Dipartimento, secondo le procedure previste dallo Statuto.

Art. 18

Mobilità interna dei docenti e dei ricercatori

1. La richiesta di afferenza per mobilità ad altro Dipartimento viene avanzata dal docente o ricercatore a tempo indeterminato o determinato ai Dipartimenti interessati che deliberano con voto favorevole:
 - della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia;
 - della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia;
 - della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a

tempo indeterminato e determinato per l'afferenza dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

2. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.

Art. 19

Attività di formazione finalizzata

1. L'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico può istituire i corsi di formazione finalizzata previsti dallo Statuto.
2. Per ogni corso va approvato un programma per le attività didattiche e gli obiettivi formativi.

TITOLO V – NORME IN MATERIA DI DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SENATO ACCADEMICO

CAPO I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi di quanto previsto nello Statuto, il Rettore provvede a designare, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, previo parere favorevole del Senato Accademico, quattro componenti appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avviso pubblico della durata di quindici giorni, adeguatamente pubblicizzato mediante il sito web di Ateneo, nel quale deve essere documentato il possesso da parte del candidato della comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico- culturale. Il possesso di tali requisiti è certificato dal Nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata.
2. Il Senato Accademico designa, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, un componente tra i docenti, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico della durata di quindici giorni, adeguatamente pubblicizzato mediante il sito web di Ateneo, nel quale deve essere documentato il possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.
3. Il Rettore, inoltre, provvede a designare, entro i termini di cui al precedente comma 1, sentito il Senato Accademico, due componenti scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico ai ruoli dell'Ateneo. Tali componenti sono scelti tra candidature individuate eventualmente anche in seguito a pubblicazione di apposito avviso, della durata di quindici giorni, adeguatamente pubblicizzato oltre che sul sito web di Ateneo anche mediante il sito della C.R.U.I., nel quale

devono essere documentate le competenze richieste relative ai requisiti di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.

4. Tutti i componenti previsti dal presente articolo sono designati tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo.
5. In prima applicazione i termini previsti sono funzionali alla costituzione degli Organi secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.

Capo II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 21

Funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono organizzarsi in commissioni di lavoro con compiti istruttori e consultivi per materie specifiche, al fine di approfondire preliminarmente questioni che interessino rilevanti ambiti di attività dell'Ateneo in vista delle connesse decisioni di pertinenza degli Organi di governo. La durata, la composizione e le attribuzioni delle commissioni sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e sono soggette a verifica periodica.
3. I criteri delle modalità di convocazione e di funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati da appositi regolamenti interni, adottati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Il regolamento dovrà, in ogni caso prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
 - c) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno;
 - d) i presupposti e le modalità per la convocazione delle sedute straordinarie;
 - e) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - f) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con una maggioranza qualificata;
 - g) eventuali limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti;
 - h) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - i) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - j) la decadenza per i componenti eletti o nominati del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

Capo III
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI

Art. 22
Funzionamento del Consiglio degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati nel Regolamento del Consiglio degli studenti che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio degli studenti elegge un Presidente tra i suoi componenti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al periodo precedente. Il Consiglio degli studenti è convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. I verbali saranno trasmessi all'Amministrazione centrale che avrà cura di conservarli.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a due nel corso di un anno;
 - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - f) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - g) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare.

Art. 23
Funzionamento del Consiglio del personale tecnico – amministrativo

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono fissati nel Regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo in analogia a quanto previsto dal precedente art. 20.
2. Il Regolamento deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a due nel corso di un anno solare;
 - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - e) le ipotesi nelle quali le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - f) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - g) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - h) le modalità secondo le quali il Consiglio concorre alla realizzazione delle attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 24
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari rispettando il principio del contraddittorio attraverso una procedura che consente la difesa anche assistita dell'interessato. Avverso la decisione, è sempre possibile, entro sessanta giorni, esperire ricorso al Rettore che deciderà in via definitiva entro i successivi trenta giorni.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Capo IV
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO E DI CORSI DI STUDIO

Art. 25
Consiglio di Dipartimento

1. Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.
2. I professori associati non partecipano alle deliberazioni dei Consigli di Dipartimento per quanto concerne la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.
3. I ricercatori, inclusi quelli a tempo determinato, partecipano ai Consigli di Dipartimento con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 2, estese alla destinazione a concorso di posti di professore associato, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei suddetti professori.

4. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi, specializzandi e assegnisti afferenti ai Dipartimenti partecipano, con diritto di voto, alle deliberazioni che attengono alla organizzazione della didattica e della ricerca ed all'organizzazione degli uffici serventi il Dipartimento. Le suddette rappresentanze possono intervenire alla discussione ed hanno potere di proposta nelle materie di interesse.
5. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi, specializzandi e assegnisti afferenti ai Dipartimenti non partecipano alle deliberazioni che attengono alla richiesta di nuovi posti di ruolo, alla destinazione a concorso dei posti di docente e ricercatore a tempo determinato, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate relative a posti di professore nonché le questioni relative alle persone dei docenti e ricercatori a tempo determinato.
6. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il quorum strutturale del Consiglio di Dipartimento va verificato di volta in volta alle diverse composizioni dello stesso.
8. Il Regolamento di Dipartimento deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno;
 - c) le modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le delibere da adottare a maggioranza qualificata;
 - e) le modalità di redazione, conservazione, e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - f) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - g) eventuali ipotesi di limitazione della composizione del Consiglio in caso di trattazione di argomenti di esclusiva pertinenza di una delle categorie presenti nello stesso;
 - h) le funzioni che il Direttore può delegare al Vice-direttore, le modalità ed i limiti per il conferimento e per l'esercizio della delega.
9. I verbali dei Consigli di Dipartimento sono, in ogni caso, pubblicati sul sito del Dipartimento stesso.

Art. 26
Consiglio di Corso di studi

1. Le modalità di funzionamento dei Consigli di corso di studi sono fissate da apposito regolamento che, prima di essere trasmesso al Senato Accademico, deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di studi.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio di corso di studi deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a tre nel corso di un anno;
 - c) le modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;

- e) le delibere da adottare a maggioranza qualificata;
 - f) le modalità di redazione, conservazione, e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - g) i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - h) eventuali ipotesi di limitazione della composizione del Consiglio in caso di trattazione di argomenti di esclusiva pertinenza di una delle categorie presenti nello stesso.
3. Le riunioni del Consiglio di corso di studi sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
 4. Il Regolamento di funzionamento può prevedere che per argomenti di particolare e motivata urgenza da sottoporre a mera approvazione possano essere previste modalità di espressione del consenso o del dissenso in via telematica, che acquisiscono il valore di delibera.
 5. Le rappresentanze degli studenti non partecipano alle deliberazioni che attengono alla attribuzione di incarichi di insegnamento, nonché le questioni relative alle persone dei docenti e ricercatori a tempo determinato.
 6. Le rappresentanze degli studenti partecipano, con diritto di voto, alle deliberazioni che attengono alla programmazione, organizzazione e valutazione della didattica. Le suddette rappresentanze possono intervenire alla discussione ed hanno potere di proposta nelle materie di interesse.
 7. I verbali dei consigli dei corsi di studio sono, in ogni caso, pubblicati sul sito del Dipartimento a cui il corso afferisce.

TITOLO VI - CENTRI DI ATENEO E SISTEMA BIBLIOTECARIO

Capo I

CENTRI DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 27

Funzionamento ed organizzazione dei Centri di ricerca, di servizio e dei Centri di ricerca e servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati, può deliberare, anche d'intesa con altre Università, la istituzione di Centri di ricerca, di servizio e Centri di ricerca e servizio di Ateneo che abbiano per finalità le attività previste dallo Statuto.
2. I Centri sono istituiti in coerenza con gli indirizzi di Ateneo esplicitati nel Documento di Programmazione triennale e dei programmi di ricerca approvati dai singoli Dipartimenti. Tali Centri sono deputati allo sviluppo di attività di ricerca di rilevante impegno relativi a progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti.
3. I Centri sono deputati a fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, compresi quelli attinenti alla razionalizzazione del sistema bibliotecario.
4. I Centri di ricerca e servizio svolgono le funzioni e perseguono, in modo integrato, i compiti di cui ai precedenti commi. Essi operano in campi caratterizzati da particolare complessità e di interesse di più strutture scientifico-didattiche.

Art. 28
Procedimento e requisiti per la costituzione dei Centri

1. La delibera di istituzione del Centro individua il regime amministrativo/contabile a cui sottoporre il Centro tra quelli previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La proposta che deve essere accompagnata da un programma circostanziato di sviluppo in relazione alle attività che verranno realizzate o incrementate, sarà accompagnata dal parere del Nucleo di Valutazione.
3. In ogni caso, le attività da svolgere presso il Centro non possono avere carattere duplicativo rispetto ad altre già rese possibili dalle strutture esistenti.
4. La costituzione del Centro può essere proposta anche autonomamente dal Senato Accademico in presenza dei presupposti e dei requisiti indicati.
5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 29
Valutazione delle attività

1. Il Direttore del Centro presenta annualmente al Senato Accademico, al Nucleo di valutazione e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione, anche finanziaria, delle attività e di tutti i progetti.
2. L'attività svolta dai Centri, i risultati conseguiti ed i connessi profili finanziari sono soggetti a valutazione periodica da parte dei competenti Organi di Ateneo.

Art. 30
Disattivazione dei Centri

1. I Centri sono disattivati con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Il decreto di disattivazione determina la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del Centro disattivato.

Art. 31
Organi dei Centri di ricerca e di servizio

1. Sono Organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Centro.
2. Il Regolamento del Centro può prevedere anche forme e modalità organizzative ed ulteriori organi.

Art. 32
Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è eletto tra i professori di I e II fascia a tempo pieno del Consiglio del Centro dal Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore e di Direttore di Dipartimento.
3. Con la delibera di istituzione, il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Rettore, il Direttore del Centro, definendo la durata del primo mandato.

Art. 33
Compiti del Direttore

1. Il Direttore del Centro:
 - a) ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici;
 - b) convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l'attuazione delle delibere;
 - c) designa, nell'ambito dei docenti di ruolo del Centro, un Vice-direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. La nomina avviene con decreto rettorale;
 - d) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti nei limiti previsti dalle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
 - e) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro.

Art. 34
Il Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è costituito da:
 - a) il Direttore del Centro che lo presiede;
 - b) dai docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
2. Delle riunioni del Consiglio del Centro è redatto apposito verbale.

Art. 35
Attribuzioni del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro cura il coordinamento e la gestione operativa in relazione alle istanze espresse dal Senato Accademico e dalle strutture che partecipano al Centro.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione delle risorse del Centro e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - b) delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
 - c) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Capo II
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 36
Articolazione ed organizzazione

1. L'Università, anche mediante la costituzione di un apposito Centro, favorisce e promuove il coordinamento fra i singoli servizi del sistema bibliotecario di Ateneo, fatta salva comunque l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle strutture che possiedono il patrimonio bibliotecario e documentale.
2. In sede di determinazione degli obiettivi che l'Ateneo si propone, anche in relazione ai compiti di verifica assegnati al Nucleo di valutazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione individuano le forme organizzative per migliorare e razionalizzare l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, i criteri per l'adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza, le norme quadro dei diritti e degli obblighi degli utenti, le modalità di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti ai servizi bibliotecari e documentari.

TITOLO VII - FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 37
Consorzi universitari

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi istituzionali della didattica, della ricerca e della formazione l'Università promuove la costituzione di consorzi universitari.
2. La direzione dei consorzi promossi dall'Ateneo spetta al Rettore o suo delegato. In tal caso il consorzio è ente strumentale dell'Università, ha sede presso l'Ateneo e può utilizzare il relativo personale.
3. L'atto costitutivo determina le forme e i modi di partecipazione finanziaria al consorzio, salvi i limiti e le garanzie indicati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. All'atto dello scioglimento tutti i beni mobili ed immobili entrano a far parte del patrimonio universitario.

Art. 38
Consorzi interuniversitari

1. L'Università ha facoltà di costituire con altre università, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, consorzi interuniversitari anche ai sensi della normativa vigente.
2. I consorzi interuniversitari sono finanziati, in via ordinaria, con fondi di pertinenza delle università consorziate.

Art. 39
Costituzione e funzionamento dei consorzi

1. Ai consorzi di cui agli articoli precedenti è riconosciuta personalità giuridica in base alle norme vigenti.

2. La convenzione che costituisce il consorzio determina i rapporti tra i partecipanti. Lo statuto regola l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio, prevedendo, tra l'altro un apposito organo di revisione contabile.
3. La partecipazione dell'Università ai consorzi di cui ai commi precedenti è deliberata nei modi e nel rispetto dei limiti previsti del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo verifica i risultati della gestione dei consorzi.
5. La convenzione e lo statuto sono approvati secondo la normativa vigente.

Art. 40

Altre forme di partecipazione

1. L'Università può inoltre partecipare ai consorzi e alle società di capitale ai sensi della normativa vigente.
2. L'Università può costituire con altri enti pubblici e privati consorzi per la gestione associata di uno o più servizi comuni nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su parere conforme del Senato Accademico, il quale delibera anch'esso a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva con la medesima maggioranza di cui al comma precedente lo statuto del consorzio ed una convenzione tra gli enti partecipanti che deve prevedere, tra l'altro, le finalità del consorzio, la sua durata, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali approvati dal consorzio, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia, nonché una partecipazione dei rappresentanti dell'Università agli Organi consortili non inferiore ad un terzo dei componenti di tali Organi.
5. Il Rettore, o un suo delegato, è in ogni caso componente di diritto degli Organi di gestione del consorzio.
6. Lo statuto del consorzio deve prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. L'Università può partecipare in via ordinaria al funzionamento del consorzio, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui al precedente comma 3 e verifica la gestione attraverso il Nucleo di valutazione. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Università esercita le sue funzioni anche nei confronti dei consorzi di cui al presente articolo.

Art. 41

Relazioni con università straniere

1. In applicazione dei principi dello Statuto, previo parere favorevole da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, il Rettore può stipulare convenzioni con università ed istituzioni universitarie di chiara fama ed elevato valore scientifico e formativo, anche europee e extraeuropee, per il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti ottenuti presso dette università ed istituzioni universitarie.
2. I pareri preliminari alla stipulazione della convenzione avranno ad oggetto la valutazione di corrispondenza delle materie, e dei programmi di insegnamento, e dell'impegno degli studenti,

nonché la verifica della libertà di insegnamento che deve essere garantita dalle università convenzionate.

3. Le convenzioni devono ispirarsi al principio di reciprocità del riconoscimento e prevedere la verifica almeno biennale dei programmi.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni in tema di obbligo di previo superamento dell'esame di lingua italiana e di divieto di iscrizione contemporanea a più di un ateneo.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Norme transitorie e finali

1. L'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, provvede alla pubblicazione nelle apposite sezioni di pertinenza del sito web di Ateneo dei *curricula* dei componenti gli Organi di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.
3. Le norme del presente Regolamento sono automaticamente modificate in caso di sopraggiunte disposizioni normative.
4. I procedimenti elettorali sono disciplinati da apposito regolamento.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Regolamento generale di Ateneo
- Art. 2 - Attuazione dell'autonomia dell'Università
- Art. 3 - Attività di programmazione
- Art. 4 - Tasse e contributi degli studenti
- Art. 5 - Attuazione del diritto allo studio
- Art. 6 - Procedura di composizione dei conflitti tra gli Organi dell'Ateneo
- Art. 7 - Incompatibilità

TITOLO II - NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 8 - Finalità e principi generali
- Art. 9 - Strutture organizzative di Ateneo
- Art. 10 - Organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Università
- Art. 11 - I Dirigenti
- Art. 12 - Organizzazione e disciplina degli Uffici
- Art. 13 - Reclutamento del personale tecnico-amministrativo

TITOLO III - SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

- Art. 14 - Principi generali
- Art. 15 - Nucleo di valutazione e Presidio della Qualità di Ateneo

TITOLO IV - NORME PER LA ISTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI STRUTTURE DI ATENEEO

- Art. 16 - Istituzione di strutture e centri di Ateneo
- Art. 17 - Costituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti
- Art. 18 - Mobilità interna dei docenti e dei ricercatori
- Art. 19 - Attività di formazione finalizzata

TITOLO V - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ATENEO

Capo I - Il Consiglio di Amministrazione

- Art. 20 - Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione

Capo II - Funzionamento degli organi di governo

- Art. 21 - Funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

Capo III – Funzionamento degli Organi consultivi

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio degli studenti

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio del personale tecnico – amministrativo

Art. 24 - Collegio di disciplina

Capo IV – Consigli di Dipartimento e di Corsi di studio

Art. 25 - Consiglio di Dipartimento

Art. 26 - Consiglio di Corso di studi

TITOLO VI - CENTRI DI ATENEEO E SISTEMA BIBLIOTECARIO

Capo I - Centri di Ricerca e di Servizio

Art. 27 - Funzionamento ed organizzazione dei Centri di ricerca, di servizio e dei Centri di ricerca e servizio

Art. 28 - Procedimento e requisiti per la costituzione dei Centri

Art. 29 - Valutazione delle attività

Art. 30 - Disattivazione dei Centri

Art. 31 - Organi dei Centri di ricerca e di servizio

Art. 32 - Il Direttore del Centro

Art. 33 - Compiti del Direttore

Art. 34 - Il Consiglio del Centro

Art. 35 - Attribuzioni del Consiglio del Centro

Capo II – Sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 36 - Articolazione ed organizzazione

TITOLO VII - FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 37 - Consorzi universitari

Art. 38 - Consorzi interuniversitari

Art. 39 - Costituzione e funzionamento dei consorzi

Art. 40 - Altre forme di partecipazione

Art. 41 - Relazioni con università straniere

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Norme transitorie e finali

